

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 1 di 15
----------------	---	--

## 1. Scopo e campo di applicazione

Con la Legge n. 179/2017 il legislatore **introduceva** nel Decreto legislativo 231/2001, all'art. 6, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, con i quali **si richiedeva** che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli Enti **contenessero** una compiuta disciplina delle misure che **consentissero** a dipendenti e/o collaboratori di accedere a un sistema di segnalazione degli illeciti tale da garantire ai segnalanti la riservatezza dell'identità e di proteggerli dall'adozione di misure ritorsive, o in qualunque modo discriminatorie, come licenziamenti o provvedimenti disciplinari.

In particolare, i Modelli **dovevano** comprendere:

1. l'adozione di uno o più canali di segnalazione (di cui almeno uno idoneo a garantire con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
2. il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, fatti salvi i casi di segnalazioni in malafede;
3. le sanzioni disciplinari da adottare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante o di chi esegua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave (cd. segnalazioni in malafede).

Con la novella, il legislatore **intendeva** promuovere, quindi, quei comportamenti che costituiscono manifestazione di senso civico, attraverso i quali il segnalante (cd. "whistleblower") contribuisce all'emersione delle violazioni e delle irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e consente di intervenire agli organi legittimati, migliorando il sistema di prevenzione dei rischi.

Al tempo stesso si **richiedeva** agli Enti di approntare misure di tutela dei segnalanti, di modo da non dare adito a trattamenti o provvedimenti discriminatori o ritorsivi in conseguenza della segnalazione, che potrebbero fortemente disincentivare la realizzazione di comportamenti virtuosi e civici dei whistleblowers.

Con il D. Lgs. 24/2023 è stato modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater e la modifica del comma 2-bis, che ora impone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano, *"ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e"*. Di fatto la novella non altera le finalità e le caratteristiche sostanziali della previsione, ma impone l'aggiornamento dei modelli e dei canali di segnalazione ai fini del necessario adeguamento ed attuazione della fonte sovranazionale.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 2 di 15</p>
----------------	--	---

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

\*\*\*

Il presente protocollo, redatto in aderenza alle più recenti Linee Guida ANAC in materia, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione 231 per Sissa Medialab e stabilisce le regole per l'attuazione della disciplina relativa alla gestione delle segnalazioni, integrando - senza sostituire - le altre misure già in essere.

In particolare, il presente protocollo:

- istituisce e formalizza i canali, **anche informatici**, attraverso i quali sono trasmesse le segnalazioni e stabilisce le loro modalità operative di utilizzo;

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 3 di 15
----------------	---	--

- riconosce i requisiti minimi di legge delle segnalazioni trasmissibili, in difetto dei quali la segnalazione non sarà presa in considerazione, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del segnalante (cd. segnalazioni in malafede);
- stabilisce le modalità di ricezione delle segnalazioni e dell'eventuale fase istruttoria che ne potrebbe seguire;
- stabilisce gli esiti possibili delle segnalazioni;
- stabilisce le modalità di conservazione e archiviazione delle segnalazioni, oltre che di conservazione dei dati, e di protezione della riservatezza **dei soggetti coinvolti**;
- riconosce il divieto assoluto di trattamenti discriminatori o ritorsivi nei confronti del segnalante **e degli altri soggetti tutelati dalla normativa vigente**.

Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari e i responsabili, e ad ogni segnalazione di illecito pervenuta attraverso i canali all'uopo approntati.

## 2. Riferimenti

- Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/01
- D. Lgs. 231/01
- D. Lgs 165/01
- *D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019*

## 3. Destinatari

- Tutti i dipendenti e i collaboratori, ad ogni titolo, compresi quelli di imprese che forniscono a Sissa Medialab beni e servizi e o che realizzano opere in favore della Società

## 4. Responsabilità

- OdV
- RPCT
- Amministratore Delegato
- Addetto dell'amministrazione

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 4 di 15
----------------	---	--

- Responsabile per la Privacy

per le attività di seguito descritte.

#### 4. Allegati

Modulo per la segnalazione degli illeciti.

#### 5. Modalità operative

Le seguenti disposizioni descrivono in dettaglio le modalità operative di attuazione del presente protocollo.

##### 5.1 Segnalazioni, ambito e requisiti minimi

Sono segnalatori (cd. whistleblowers) tutti i destinatari del presente protocollo che ritengano di essere stati testimoni di un illecito o di un'irregolarità costituiti da comportamenti di qualsiasi natura (azioni od omissioni) riferibili al personale della Società o a terzi che integrino violazione di legge, di regolamenti, di provvedimenti dell'Autorità, del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ovvero di normative interne, o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, materiale, di immagine o di ogni altro tipo, alla Società.

È detta segnalazione la comunicazione inviata all'indirizzo di Sissa Medialab e/o degli organi competenti a conoscerne, attraverso i canali all'uopo predisposti, in ordine alla consapevolezza o al sospetto della realizzazione di comportamenti di qualsiasi natura (azioni od omissioni) riferibili al personale della Società o a terzi che integrino violazione di legge, di regolamenti, di provvedimenti dell'Autorità, del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ovvero di normative interne, o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, materiale, di immagine o di ogni altro tipo, alla Società.

Le segnalazioni potranno riguardare, nello specifico, i seguenti ambiti:

- illeciti civili;
- illeciti penali (anche diversi da quelli rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001);
- illeciti contabili;
- violazioni del Codice Etico;
- violazioni del sistema interno di controllo e di gestione dei rischi;

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 5 di 15</p>
----------------	--	---

- altre irregolarità (intendendosi elementi sintomatici concreti che possano far ritenere che si sia verificata una delle precedenti violazioni).

Le segnalazioni potranno riguardare anche le violazioni del diritto UE o il pregiudizio degli interessi dell'Unione:

- Violazioni del diritto dell'UE (illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- altri atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

**Non** possono essere oggetto di segnalazione, invece:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

A norma di legge, le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede e circostanziate, ossia dovranno allegare, quali requisiti minimi, la narrazione di fatti, eventi e/o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito: in particolare, dovranno allegare ed essere fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti, di cui il segnalatore sia venuto a conoscenza in

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 6 di 15
----------------	---	--

ragione delle funzioni svolte, tali da consentire la verifica, almeno in astratto, della fondatezza della notizia.

Le segnalazioni devono indicare chiaramente:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni che difettassero dei requisiti minimi di cui al periodo precedente potranno non essere prese in considerazione dagli organi competenti a conoscerne, fatto salvo il caso di segnalazioni in malafede, di cui al paragrafo successivo.

## **5.2 Segnalazioni in malafede**

Sono in malafede le segnalazioni che, all'esito della fase istruttoria, si rivelassero prive di fondamento e effettuate allo scopo di arrecare un danno ingiusto al segnalato o alla Società, con dolo o colpa del segnalante.

Qualora dall'istruttoria risultassero elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, gli organi competenti a conoscere della segnalazione e/o dell'istruttoria comunicano senza ritardo i risultati dell'istruttoria agli organi ed alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di natura disciplinare o anche diversa, ritenuti maggiormente opportuni a tutela del segnalato e degli interessi della Società.

## **5.2 bis Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dal presente protocollo.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

## **5.3 Canali di trasmissione delle segnalazioni**

Al fine di consentire ai segnalanti l'invio delle segnalazioni di cui ai punti che precedono, Sissa Medialab predispone i seguenti canali **interni** di trasmissione e ricezione delle segnalazioni, anche in forma anonima.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 7 di 15</p>
----------------	--	---

Le segnalazioni dovranno essere preferibilmente trasmesse in forma scritta attraverso la compilazione dell'apposito form nella piattaforma a libero accesso (no-log) dedicata cui si accede tramite il seguente link: <https://medialab.sissa.it/it/whistleblowing>.

Potranno altresì presentarsi segnalazioni in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla Piattaforma, cui si accede tramite il link: <https://medialab.sissa.it/it/whistleblowing>.

Gli indirizzi di posta, anche elettronica, e il recapito di telefono suindicati sono dedicati esclusivamente alla ricezione delle segnalazioni e vi ha accesso unicamente il soggetto competente. Le segnalazioni inviate mediante canali diversi da quelli suindicati, a soggetti non competenti a riceverle, ovvero prive dell'indicazione "COMUNICAZIONE RISERVATA" sono trasmesse al soggetto competente a ricevere la segnalazione entro 7 giorni, a cura del ricevente, purché la segnalazione sia identificabile come "segnalazione whistleblowing" o ne sia altrimenti deducibile la natura riservata.

In caso contrario, la segnalazione verrà trattata come ordinaria.

Ai fini della legge la segnalazione non sostituisce in alcun modo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, né ad altra Autorità di Vigilanza competente per il fatto oggetto della comunicazione.

La segnalazione può avvenire in forma anonima.

#### **5.4 Ricezione delle segnalazioni**

Competente a ricevere le segnalazioni di cui ai punti è la società Legal Tech BDM Srl - CF/P. IVA 13255600960 - sede Largo Cairoli, 2 cap. 20121 – Milano (MI).

Chiunque tra il personale di Sissa Medialab, riceva una segnalazione (o altra comunicazione avente le caratteristiche di cui al punto 5.1 e ad essa equiparabile), anche attraverso canali di comunicazione non predisposti all'uso, è tenuto a comunicarla **entro 7 giorni**, direttamente e senza ricorrere a intermediari, alla predetta società, con modalità idonee a proteggere gli interessi del segnalante e del segnalato.

Alla segnalazione è assegnato un numero di protocollo progressivo a cura dell'organo che la riceve.

Inoltre, l'ente che riceve la segnalazione informa il segnalante, se univocamente identificabile:

- dell'avvenuta ricezione della comunicazione, e del numero di protocollo ad essa assegnato;
- della possibilità di essere ricontattato nel corso della fase istruttoria, ove ritenuto utile;

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. <b>8</b> di <b>15</b></p>
----------------	--	---

- della possibilità di integrare la segnalazione con ulteriori elementi di fatto, informazioni o circostanze di cui potesse venire a conoscenza, in ordine ai fatti oggetto della segnalazione.

Al solo segnalante è sempre consentito ottenere informazioni in ordine allo stato di avanzamento della segnalazione effettuata, anche in forma anonima, attraverso il numero di protocollo progressivo assegnato alla segnalazione.

## **5.5 Attività istruttoria**

### **5.5.1. Verifiche preliminari**

L'ente che riceve la segnalazione è tenuto, immediatamente dopo la ricezione della stessa e la protocollazione a norma del punto che precede, ad effettuare una verifica preliminare della segnalazione.

Suddetta verifica preliminare deve accertare:

- se sia nota l'identità del segnalante, ovvero si tratti di segnalazione anonima;
- se sia nota, o meno, l'identità del segnalato;
- se la segnalazione sia circostanziata secondo quanto stabilito ai paragrafi che precedono, o meno;
- quale sia l'oggetto della segnalazione;

Il soggetto competente alla verifica preliminare deve inviare all'RPCT, entro e non oltre giorni 8 dalla ricezione della segnalazione, il report della verifica preliminare contenente gli accertamenti di cui sopra.

Se, all'esito della verifica preliminare, la segnalazione appare anonima e non circostanziata, o manifestamente infondata, o, ancora, avente a oggetto fatti già oggetto di attività istruttoria conclusa o persone assolutamente estranee alla Società, il soggetto competente per la verifica preliminare può chiedere all'RPCT che la segnalazione sia archiviata senza ulteriori verifiche, con proposta motivata e inviata contestualmente al report di cui al periodo precedente.

Allo stesso modo procede in ogni altro caso in cui la segnalazione risulti tale da non consentire, per grave difetto dei requisiti sostanziali di legge, l'avvio di una fase istruttoria che possa avere, almeno astrattamente, un esito concreto di qualsiasi natura.



SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 9 di 15</p>
----------------	--	---

Se la segnalazione appare effettuata in malafede, il soggetto competente per la verifica preliminare ne dà notizia all'RPCT.

Se la segnalazione riguarda fatti o persone collegate all'attività del medesimo RPCT, il report è invece comunicato al CdA e all'Amministratore della Società.

Nel caso in cui siano reputate necessarie ulteriori verifiche, queste sono effettuate dall'RPCT.

La fase istruttoria deve tendere all'accertamento della veridicità della segnalazione procedendo all'attività di analisi e valutazione del grado di fondatezza della notizia e verificando la sussistenza dei comportamenti illeciti oggetto della comunicazione.

### **5.5.2 Tutela del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione**

Salvi i casi in cui le circostanze lo consiglino per ragioni di opportunità, quando è conclusa l'istruttoria, se è ritenuta la fondatezza della segnalazione, l'RPCT provvedono ad avvertire il segnalato dell'avvenuta verifica.

L'avvertimento, che deve avvenire in forma riservata, contiene la sommaria descrizione del fatto o del comportamento oggetto della segnalazione e delle violazioni che l'istruttoria abbia ritenute sussistenti.

Il segnalato è altresì avvertito che in conseguenza della segnalazione potranno essere adottate azioni correttive e anche provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, e che ha la facoltà di far pervenire all'RPCT, entro 10 giorni dall'avvertimento, eventuali memorie o documenti a suo discarico.

Salvo i casi in cui il segnalante abbia prestato il consenso, è fatto esplicito divieto di comunicare al segnalato l'identità del segnalante o comunque dati o altre informazioni, di qualunque genere, atti a consentirne o a renderne possibile l'individuazione.

In ogni caso, qualora la contestazione sia fondata in tutto, o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e il segnalante abbia prestato il consenso.

È fatto assoluto divieto di divulgare o comunicare l'identità del segnalato, ovvero altri elementi atti a consentirne o a renderne possibile l'identificazione a soggetti non autorizzati a conoscere di tali informazioni, senza il suo consenso.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. <b>10</b> di <b>15</b></p>
----------------	--	--

Le tutele di cui agli ultimi due periodi del presente paragrafo si applicano anche alle altre persone menzionate dalla segnalazione, qualunque ne sia il loro grado di coinvolgimento, salve le esigenze istruttorie.

### **5.5.3 Esito della fase istruttoria: azioni correttive e archiviazione**

Scaduto il termine per il segnalato per proporre le sue difese, l'RPCT comunica senza ritardo al CdA il rapporto conclusivo dell'istruttoria, contestualmente formulando una sommaria valutazione delle risultanze dello stesso. Per il caso in cui la segnalazione sia stata ritenuta fondata, trasmette anche i documenti e le memorie eventualmente prodotti dal segnalato, oltre a raccomandazioni e/o indicazioni in merito all'adozione di azioni correttive con riguardo alle Aree e alle Funzioni oggetto della segnalazione.

Il CdA, sentito anche l'OdV, assume tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di correggere e impedire il ripetersi dei comportamenti fatti oggetto di segnalazione di cui sia stata accertata la fondatezza, anche sulla scorta delle raccomandazioni e/o indicazioni ricevute dall'OdV, tenuto conto delle eventuali memorie e documenti a discarico prodotti dal segnalato in seguito all'avvertimento di cui al precedente paragrafo.

Sissa Medialab provvede, altresì, a sanzionare ogni comportamento illecito accertato e ascrivibile al proprio personale, adottando gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, al fine di prevenire il ripetersi dei comportamenti illeciti, secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero dalle procedure disciplinari in essere, dal Contratto di Lavoro o da altra norma eventualmente applicabile.

L'RPCT provvede ad archiviare la segnalazione e alla conservazione dei documenti ad essa relativi, secondo le norme di cui al punto 5.6 del presente documento.

Nei casi in cui la segnalazione sia ritenuta fondata, l'RPCT sono tenuti a valutare l'eventuale rilevanza penale dei fatti e a informare, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

### **5.6 Conservazione della documentazione**

L'RPCT e ogni altro soggetto competente per la ricezione delle segnalazioni, per la verifica delle stesse e per la fase istruttoria curano la conservazione e l'archiviazione, ciascuno per la parte di propria competenza, della documentazione cartacea ed elettronica relativa al procedimento di cui al

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. <b>11</b> di <b>15</b>
----------------	---	---

presente protocollo con modalità tali da assicurare l'accesso e la tracciabilità dei dati e delle informazioni, nel rispetto dei migliori standard di sicurezza/riservatezza attuabili.

Suddetti dati, informazioni e documentazione di ogni tipo deve essere conservata per almeno anni 10 dalla data di archiviazione della segnalazione.

### **5.7 Trattamento dei dati personali (privacy)**

Sissa Medialab assicura, anche nelle attività e nei procedimenti di cui al presente protocollo, il rispetto della legge vigente, nazionale e comunitaria, oltre che delle procedure aziendali in materia di Privacy.

Sissa Medialab si impegna, altresì, a proteggere la riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei segnalati, nonché ad assicurare, in particolare, il rispetto dei limiti di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Per ciò che concerne la gestione delle segnalazioni, il Responsabile del trattamento dati personali è **la società Legal Tech BDM Srl**. Il Responsabile del trattamento dati personali assicura il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, vigilando sulla puntuale osservazione delle stesse e delle proprie istruzioni.

### **5.8 Tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti**

È fatto assoluto divieto di divulgare o comunicare l'identità del segnalante, ovvero altri elementi atti a consentirne o a renderne possibile l'identificazione a soggetti non autorizzati a conoscere di tali informazioni, senza il suo consenso.

È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, ai sensi della legge. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad ogni altra misura organizzativa, o **comportamento, anche omissivo**, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere di Sissa Medialab, ovvero del datore di lavoro del segnalante, se diverso, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. <b>12</b> di <b>15</b></p>
----------------	--	--

Sissa Medialab provvede a sanzionare, secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il proprio personale che violi le misure a tutela del segnalante, **o comunque provochi, tenti di provocare o minacci un danno ingiusto al soggetto tutelato, anche in via indiretta.**

**Pari tutele sono assicurate anche:**

- al facilitatore: intendendosi persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;

- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al RPCT dall'interessato, che ne dà notizia circostanziata.

Il RPCT valuta la sussistenza degli elementi in suo possesso ed effettua ulteriori accertamenti, laddove lo reputi necessario. Se ritiene che la discriminazione sussista, il RPCT presenta rapporto sull'accaduto al Dirigente dal quale dipende il lavoratore interessato dalla misura, ovvero al superiore gerarchico del Dirigente, proponendo di adottare atti e/o provvedimenti idonei a ripristinare la situazione e rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha effettuato la discriminazione.

**In particolare, la tutela dalle ritorsioni è applicata se ricorrono i seguenti presupposti:**

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 13 di 15
----------------	---	---

- 1) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto. Non sono tutelati meri sospetti o c.d. "voci di corridoio";
- 2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- 3) esiste ed è provabile un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;

In ogni caso, Sissa Medialab ripudia le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave (cd. segnalazioni in malafede) sanzionando chi le effettui secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

### **5.8 Pubblicità del protocollo**

Il presente protocollo è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e diffuso, attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte dei Destinatari e dei Responsabili. Copia del presente documento è, inoltre, affissa nella bacheca dedicata alle comunicazioni interne.

L'OdV, anche attraverso soggetti all'uopo delegati, verificherà con regolarità la conoscenza del documento normativo da parte dei Destinatari, eventualmente suggerendo al CdA le opportune misure al fine di migliorarne il grado di diffusione, se ritenuto necessario.

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. <b>14</b> di <b>15</b>
----------------	---	---

La presente segnalazione non sostituisce in alcun modo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, né ad altra Autorità di Vigilanza competente per il fatto oggetto della comunicazione.

Il segnalante è a conoscenza delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000.

Il segnalante è altresì edotto della possibilità di essere sanzionato a norma del sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sissa Medialab per il caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il segnalante è consapevole ed accetta che i dati personali riferiti con la presente segnalazione saranno trattati in conformità alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità relative alla segnalazione. L'informativa completa è disponibile al seguente link: [https://medialab.sissa.it/sites/default/files/media/trasparenza/18-altri-contenuti/whistleblowing/Sissa\\_Medialab\\_Informativa\\_WB.pdf](https://medialab.sissa.it/sites/default/files/media/trasparenza/18-altri-contenuti/whistleblowing/Sissa_Medialab_Informativa_WB.pdf).

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev01 del 12 12 2023 Pag. 15 di 15
----------------	---	---

### **ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni dovranno essere preferibilmente trasmesse in forma scritta attraverso la compilazione dell'apposito form nella piattaforma a libero accesso (no-log) dedicata cui si accede tramite il seguente link: <https://medialab.sissa.it/whistleblowing>.

Potranno altresì presentarsi segnalazioni in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla Piattaforma, cui si accede tramite il link: <https://medialab.sissa.it/whistleblowing>.

Gli indirizzi di posta, anche elettronica, e il recapito di telefono suindicati sono dedicati esclusivamente alla ricezione delle segnalazioni e vi ha accesso unicamente il soggetto competente.

Le segnalazioni inviate mediante canali diversi da quelli suindicati, a soggetti non competenti a riceverle, sono trasmesse al soggetto competente a ricevere la segnalazione entro 7 giorni, a cura del ricevente, purché la segnalazione sia identificabile come “segnalazione whistle blowing” o ne sia altrimenti deducibile la natura riservata.

In caso contrario, la segnalazione verrà trattata come ordinaria.